

9. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: *a)* nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria; *b)* per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro — Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e modalità di

riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 per i casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della predetta legge n. 662 del 1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

10. Nei casi previsti dal comma 9, lettera *a)*, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

11. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi del presente comma e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 3 a 10 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

12. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

« ART. 37 — (*Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria*) — 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non

versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggior importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'articolo 37 del codice di procedura penale, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo e/o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario ».

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. (Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale) - 1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel caso in cui la cancel-

lazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda dell'indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso ».

70. 03. (ex 65. 0. 14) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. (Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale) - 1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda dell'indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso.

70. 05. (ex 65. 0. 10) Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

(Approvato)

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. (Potenziamento dell'attività ispettiva). - 1. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è sostituito dal seguente:

« 2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per

cento della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo Unico di Amministrazione, di cui al Contratto Collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende».

70. 07. (ex 64. 0. 1). Cordoni, Lombardi, Strambi, Gardiol, Ricci, Loddo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, il Ministro del lavoro e previdenza sociale è autorizzato ad assumere mille ispettori del lavoro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

70. 030 già 35. 02 (ex 33. 04). Giordano, Cangemi, Boghetta.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. 1. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impovertimento delle risorse energetiche dell'isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento, dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

70. 010. (già 15. 33.) (ex 12. 27.) Bono, Prestigiacomo. Rallo, Grillo, Lucchese,

Micciché, Giudice, Liotta, Carmelo Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto, Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Tringali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. — 1. Al fine di favorire lo sviluppo economico della Regione siciliana in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, erogati nella Regione siciliana, sono ridotte al 30 per cento per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1. e 3.

70. 012. (già 15. 34.) (ex 12. 31). Prestigiacomo, Micciché, Amato, Baiamonte, Cascio, Crimi, Dell'Utri, Floresta, Garra, Gazzara, Giudice, Mancuso, Martino, Matranga, Misuraca, Palumbo, Stagno d'Alcontres, Liotta, D'Alia, Lucchese, Grillo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. — 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato dell'Unione Europea le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1627 miliardi di lire a decorrere dal 2001 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

70. 011. (già 16. 01.) (ex 13. 01. e 13. 04) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Caruano, Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. — 1. Al fine di compensare la mancata restituzione alla Regione siciliana di parte delle accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 immessi ai consumi nella Regione, a decorrere dal 2001 è istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il (Fondo per la compensazione dei maggiori oneri energetici a carico della Regione siciliana » destinato al contenimento dei costi energetici dei cittadini e delle attività produttive.

2. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnato uno stanziamento annuo, a decorrere dal 2001, pari a lire 800 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Regione siciliana, stabilisce con proprio decreto il riparto delle somme fra i Comuni della Regione siciliana in proporzione alla popolazione residente all'inizio di ciascun anno.

4. All'onere derivante dalla attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo pari a lire 800 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del

tesoro per un importo pari a 1.600 miliardi per il 2001, 1.000 miliardi per il 2002 e 800 miliardi per il 2003.

70. 013. (già 15. 45.) (ex 66. 0. 2) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Cappella, Caruano, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumi; Pistone, Rizza.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. — 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato della Comunità Europea, alle imprese ubicate nel territorio della Regione siciliana che acquistano energia elettrica ed i prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è concesso, per gli anni 2001-2010, un credito di imposta diretta a compensare gli oneri derivanti dalle imposte sostenute, a titolo di accise e di imposta sul valore aggiunto, relativamente ai suddetti prodotti.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta relativamente ai carburanti per i quali non compete la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile può essere utilizzato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito di imposta di cui al comma 1 è stabilito per l'anno 2001, in misura pari agli importi corrisposti a titolo di IVA e di accise. Per gli anni successivi la misura del credito di imposta è ridotta di un decimo all'anno fino al 2010.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

70. 014. (già 16. 02.) (ex 13. 02. e 13. 05) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Cappella, Caruano, Brunale, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumi, Pistone, Rizza.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. — 1. All'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole « 56 miliardi » e « 94 miliardi » sono sostituite con rispettivamente 100 miliardi » e 100 miliardi » ed alla fine sono aggiunte le parole: « e di 52 miliardi di lire a decorrere dal 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni.

2001: - 44.000;

2002: - 6.000;

2003: - 52.000.

70. 020. (già 37. 01.) (ex 35. 05.) Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Caruano, Rabbito, Rizza.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. (Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia). — 1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per triennio 2001-2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno precedente a quello di erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.

70. 036. già 56. 01. (ex 52. 0. 3). Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. (Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia). — 1. Il con-

tributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per il triennio 2001-2003 in lire 2.000 miliardi per ciascun anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.

70. 037. già 56. 02. (ex 52. 0. 1). Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis. — 1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione Sicilia, relativo al contributo di solidarietà nazionale, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte del 30 per cento in relazione all'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione, consumo per l'impiego nella regione siciliana.

Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici-Ulivo.

70. 015. (già 15.48.) (ex 72. 199.) Piscitello.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
70. 016. DEL GOVERNO.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per compensare fino a: Sicilia con le seguenti: Ai titolari di imprese di autotrasporto merci.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 100 miliardi con la seguente: 600 miliardi.

Seguono compensazioni lega nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

0. 70. 016. 3. (già 0. 12. 018. 3.) Chinca-rini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai titolari di imprese di autotrasporto merci aggiungere le seguenti: e della pesca.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e navale.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

0. 70. 016. 1. (già 0. 12. 018. 1.) Bono.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto in Sicilia). - 1. Per compensare i maggiori oneri derivanti dalla condizione insulare, ai titolari di imprese di autotrasporto merci con sede in Sicilia è attribuito un contributo a titolo di concorso per l'ammmodernamento e la qualificazione del parco veicolare, il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a tal fine, per l'anno 2001 è stanziata la somma complessiva di 100 miliardi di lire annue. Il contributo può essere fruito anche mediante credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo spetta nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite di 80 milioni di lire nel triennio. Con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la relativa erogazione, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente comma.

70. 016. (già 12. 018. I parte) Il Governo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

« ART. 70-bis. - (Continuità territoriale per la Sicilia). - 1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio della CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali;

b) tariffe speciali per le diverse modalità di trasporto, adeguate alle esigenze di mobilità delle persone e delle merci;

c) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali;

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice la conferenza dei servizi.

3. La Conferenza dei servizi, di cui al comma 2, definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

c) al numero dei voli;

d) agli orari dei voli;

e) alle tipologie degli aeromobili;

f) alla capacità dell'offerta;

g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento CEE n. 2408 del 1992 del consiglio del 23 luglio 1992.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 300.000;

2002: — 200.000;

2003: — 150.000.

70. 035. già 72. 04. (ex 67. 04) Cappella, Caruano, Borrometi, Finocchiaro Fiddelbo, Rabbito, Piscitello, Lento, Rizza, Cangemi, Lumia, Scozzari, Giacalone.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. — 1. Per l'attuazione del piano agrumicolo nazionale, nonché per fronteggiare la crisi strutturale del settore agrumicolo, ed in particolare per l'adozione di misure di sostegno agli operatori, di riqualificazione dell'agrumicoltura nelle aree vocate per il mercato, di qualificazione degli operatori in ambito commerciale, di potenziamento delle produzioni tipiche e per lo sviluppo di strategie di promozione e penetrazione in nuovi mer-

cati, sono stanziati ulteriori lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce il fondo tra le regioni interessate, riservando una quota di almeno il 50 per cento alle produzioni ed alle aree esposte alla maggiore concorrenza derivante dalla ratifica degli accordi euromediterranei.

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, tabella 4, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

70. 017. già 6. 1. (ex 72. 200.) Piscitello.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

2. Le somme assegnate, di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare a opere di tutela ambientale e infrastrutture. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-bis.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia a. 1.

70. 019. già 15. 35. (ex 12. 32.) Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicate raffinerie di olii minerali è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dagli impianti all'atto dell'immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 5 miliardi fino a 10.000 abitanti, 10 miliardi da 10.000 a 25.000 abitanti, 20 miliardi oltre 25.000 abitanti.

2. Le somme di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma 1, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2010.

4. L'onere di spesa dei commi 1 e seguenti, determinato nella misura massima di lire 290 miliardi, per il solo anno 2001, ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni.

5. Dal 1° gennaio 2002, per far fronte all'onere di spesa, sarà devoluto ai comuni interessati il gettito erariale dell'imposta di consumo sui bitumi di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504 e quello della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (Sox) e di ossidi di azoto (Nox) di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. L'onere per lo Stato è compensato con decreti del Ministro delle finanze dal progressivo riallineamento dell'aliquota di accisa della benzina *super* senza piombo a quello della benzina *super*, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, aggiungere il seguente ulteriore articolo:

ART. 70-ter.

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

70. 018 (già 11. 18). (ex 13. 14) Sbarbati, Mazzocchin, Duca, Polenta, Giacco, Testa, Marongiu, Lenti, Gasperoni, Giardiello, Cesetti, Dedoni, Carotti, Boccia, Signorino, Lombardi, Turrone, Bogi, Rpetto, Di Capua, Mariani, Crema, Abbondanzieri, Rizza, Merloni, Biricotti, Ciani, Parenti, Galdelli, Piscitello, Bastianoni.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 70.
038 DELLA COMMISSIONE

Sopprimere il primo comma e congiuntamente al secondo comma sostituire le parole: Al medesimo fine di cui al comma 1 con le parole: Al fine di potenziare l'attività ispettiva in materia di tutela della

sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

0. 70. 038. 1. Bono.

Al comma 1 sostituire l'espressione 1000 unità nel 2002 con le seguenti: 200 unità di personale, di cui 129 nel 2001 e 80 nel 2002.

Conseguentemente riaggiustare le coperture riducendole di un fattore 5, sostituendo il numero 45 con il numero 12 e il numero 68 con il numero 16 e sopprimere l'espressione che inizia con le parole: per i rimanenti e finisce con le parole: Previdenza sociale.

0. 70. 038. 2. Possa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 400 nel 2002 aggiungere le seguenti: da destinare alle regioni con maggior percentuale di lavoro sommerso ed evasione contributiva.

0. 70. 038. 5. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

0. 70. 038. 3. Possa.

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

ART. 70-bis.

(Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive mo-

dificazioni, è autorizzato ad assumere 1000 unità nei ruoli ispettivi del personale, di cui 600 nel 2001 e 400 nel 2002.

2. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del fondo Unico di Amministrazione, di cui al Contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende ».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: — 45.000;

2002: — 75.000;

2003: — 75.000.

70. 038. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis — sezione 4)

**ARTICOLO 75 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 75.

(Limiti di impegno).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono auto-

rizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2. Il concorso dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non può superare la misura del 70 per cento della spesa risultante dai progetti. Il concorso è esteso anche ai progetti di uso idropotabile di invasi e di reti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 75 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 75.

(Limiti di impegno).

Al comma 1, tabella 1, alla voce: legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, sopprimere la voce: Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.421 del 1996: Interventi relativi al settore della difesa.

Conseguentemente, all'articolo 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l'acquisizione degli stessi da parte del Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-

legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

75. 37. *(ex 72. 180).* Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

Al comma 1, tabella 1, alla voce: legge 24 dicembre 1985, n. 808: Sostegno industrie settore aeronautico apportare la seguente variazione:

2002: — 50.000 (Anno terminale: 2016).

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, alla voce: Decreto-legge n.321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.421 del 1996: Interventi relativi al settore della difesa apportare la seguente variazione:

2002: + 50.000 (Anno terminale: 2016).

75. 2. *(ex 70. 63).* Manzione.

Al comma 1, tabella 1, alla voce: legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, sopprimere la voce: Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.421 del 1996: Interventi relativi al settore della difesa.

Conseguentemente, all'articolo 77, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 è ridotta di lire 50 miliardi annue a decorrere dal 2002.

Conseguentemente, all'articolo 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del

decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l'acquisizione degli stessi da parte del Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

75. 46. (ex 72. 26). Vozza.

Al comma 1, tabella 1, voce: legge 24 dicembre 1985, n. 808: Sostegno industrie settore aeronautico apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;

2003: - 30.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce: legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica apportare le seguenti variazioni:

2002: + 10.000;

2003: + 60.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce: legge n. 413 del 1998: Opere marittime e portuali - Sistema idroviario padano-veneto apportare le seguenti variazioni:

2003: - 30.000.

75. 39. (ex 70. 59). Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, tabella 1, dopo la voce: legge n. 808 del 1985, aggiungere la seguente: legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5:

2002: + 5.000;

2003: + 5.000;

Anno terminale 2016.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

75. 44. (ex 70. 41). Giacalone, Lucchese, Rallo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
75. 34 DEL GOVERNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: da eventi fino a: territorio nazionale con le seguenti: dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di giugno, ottobre e novembre 2000.

0. 75. 34. 1. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Sostituire le parole: di miliardi 100 con le seguenti: di miliardi 500.

Seguono coperture gruppo LNP n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

0. 75. 34. 12. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: miliardi 100 con le seguenti: miliardi 200.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto.

0. 75. 34. 2. Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Cutrufo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: miliardi 100 con le seguenti: miliardi 200.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente: all'articolo 80, Tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 163 del 1985 ed articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

0. 75. 34. 3. Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Cutrufo.

Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: miliardi 100 *con le seguenti:* miliardi 150.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente, alla tabella B Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno) apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

0. 75. 34. 7. Armaroli, Chiappori, Gagliardi, Nan.

Al comma 2-bis aggiungere, in fine, il seguente:

Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000, il Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a concorrere con contributi a favore della regione Calabria in relazione alla contrazione di mutui da parte della regione medesima. A tal fine è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 15 miliardi decorrente dal 2002.

Conseguentemente, modificare come segue la parte consequenziale dell'emendamento 75.34 del Governo, ultima formula-

zione, relativa all'accantonamento di Tabella B di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione (limite di impegno):

2001 :—;

2002: - 15.000;

2003: - 35.000.

*** 0. 75. 34. 11.** Aloï, Napoli, Colosimo, Fino, Maticena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000, il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi a favore della regione Calabria in relazione alla contrazione di mutui da parte della medesima regione. A tal fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di miliardi 10 decorrente dal 2002 e di miliardi 10 decorrente dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80 Tabella B voce Ministero dei trasporti e della navigazione, ridurre dei medesimi importi l'accantonamento relativo ai limiti di impegno.

*** 0. 75. 34. 8.** (Nuova formulazione) Sorriero, Mussi, Soro, Manzione, Turroni, Galdelli, Scalia, Oliverio, Olivo, Brancati, Bova, Brunetti, Gaetani, Palma, Mauro, Romano Carratelli, Lamacchia, Saraceni.

Alla parte consequenziale, sostituire le parole: legge n. 295 del 1998 *con le seguenti:* legge 448 del 1998, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cap. 7250.

0. 75. 34. 5. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Alla parte consequenziale, sostituire le parole: legge n. 413 del 1998 *con le se-*

guenti: legge n. 448 del 1998, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cap. 7250.

0. 75. 34. 4. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Chincarini.

Sostituire le parole: Legge 413 del 1998... *con le seguenti:* Legge 808 del 1985, Ministero dell'industria... Cap. 7802,.

0. 75. 34. 15. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Chincarini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 2-bis. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio nazionale, il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle Regioni che contraggono mutui per lo scopo. A tal fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di miliardi 100 decorrente dall'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 75, tabella 1, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 61 del 1998 — Eventi sismici Umbria e Marche:

2001: - 100.000;

2002: + 50.000;

2003: + 50.000.

Legge n. 67 del 1988 — Ministero dei lavori pubblici, cap. 7402:

2001: - ;

2002: - 20.000;

2003: - .

Legge n. 295 del 1998 — Ministero dei lavori pubblici, cap. 8034:

2001: - ;

2002: - 20.000;

2003: - .

Legge n. 321 del 1996 — Ministero dell'industria, cap. 7800:

2001: - ;

2002: - 10.000;

2003: - .

Legge n. 662 del 1996 — Ministero dell'università, cap. 7109:

2001: - ;

2002: - ;

2003: - 20.000.

Legge n. 413 del 1998 — Ministero dei trasporti, cap. 7265:

2001: - ;

2002: - ;

2003: - 10.000.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione (limite di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 20.000.

75. 34. (Ulteriore formulazione) Governo.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la voce: Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria.

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, voce: legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade apportare le seguenti variazioni:

2001: - ;

2002: + 10.000;

2003: + 10.000.

75. 22. (ex 70. 30). Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la voce: Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria.

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, alla voce: legge n. 413 del 1998: Opere marittime e portuali - Sistema idroviario Padano Veneto apportare le seguenti variazioni:

2001: - ;

2002: + 10.000;

2003: + 10.000.

75. 21. (ex 70. 31). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, tabella 1, voce: Decreto-legge n.166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.246 del 1989: Contributo straordinario al Comune di Reggio Calabria apportare la seguente variazione:

2001: + 110.000.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Limiti di impegno apportare la seguente variazione:

2001: - 110.000.

75. 8. (ex 70. 52). Maticena.

Al comma 1, tabella 1, alla voce: legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n.295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia apportare le seguenti variazioni:

2001: + 50.000 (Anno terminale: 2015).;

2002: + 30.000 (Anno terminale: 2016).;

2003: + 30.000 (Anno terminale: 2017).

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 50.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

Di cui limiti di impegno a favore di soggetti statali:

2001: - 50.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

75. 28. (ex 70. 6). Castellani, Peruzza, Vigneri.

Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia apportare le seguenti variazioni:

2001: + 50.000;

2002: + 50.000;

2003: + 50.000.

Anno terminale: 2016.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

75. 43. (ex 70. 12). Bonato, Giordano, De Cesaris.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
75.50 DEL GOVERNO

Alla voce: Legge n. 211 del 1992... Art. 10 (cap. 7070)

2001: + 10.000;

2002: + 10.000;

2003: + 10.000.

Conseguentemente alla voce: Legge n. 448 del 1998... (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 3.1.1.14 cap. 7250)

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

0. 75. 50. 3. Giancarlo Giorgetti, Chinca-
rini, Bosco, Caparini.

Alla voce: Legge 30 novembre 1998,
n. 410... Art. 11 (cap. 7331)

2001: + 15.000;

2002: + 15.000;

2003: + 15.000.

Conseguentemente alla voce: Legge n. 448 del 1998... (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 3.1.1.14 cap. 7250)

2001: — 15.000;

2002: — 15.000;

2003: — 15.000.

0. 75. 50. 1. Giancarlo Giorgetti, Chinca-
rini, Bosco, Caparini, Molgora.

Alla voce: Legge 30 novembre 1998,
n. 410... Art. 11 (cap. 7331)

2001: + 10.000;

2002: + 10.000;

2003: + 10.000.

Conseguentemente alla voce: Legge n. 448 del 1998... (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 3.1.1.14 cap. 7250)

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

0. 75. 50. 2. Giancarlo Giorgetti, Chinca-
rini, Bosco, Caparini, Molgora.

*Nella Tabella 1 (articolo 75, comma 1)
apportare le seguenti variazioni:*

La voce: Legge 26 febbraio 1992, n. 211,
eccetera va riformulata come segue:

	2001	2002	2003	Anno terminale
Legge n. 211 del 1992. Trasporto rapido di massa: articolo 9 (trasporto e navigazione 2.2.1.6. — cap. 7086 articolo 10 (cap. 7070)	—	40.000	—	2016
	—	—	50.000	2017
	—	10.000	—	2016

La voce: Decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, eccetera va riformulata come segue:

	2001	2002	2003	Anno terminale
Decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611: Interventi nel settore dei trasporti — Articolo 1, comma 3 (Trasporti e navigazione 2.2.1.3 — Trasporto rapido di massa cap. 7033)	—	40.000	—	2016
	—	—	40.000	2017

La voce: Legge 30 novembre 1998, n. 413, eccetera va riformulata come segue:

	2001	2002	2003	Anno terminale
Legge 30 novembre 1998, n. 413: articolo 9 Opere marittime e portuali (trasporti e navigazione 4.2.1.4 — cap. 7265) articolo 11 sistema idroviario Padano-Veneto	—	45.000	—	2016
	—	—	50.000	2017
(Trasporti e navigazione 4.2.1.6 — cap. 7331)	—	5.000	—	2016

75.50. Governo

(Approvato)

Al comma 1, tabella 1, voce: legge n. 211 del 1992, articoli 9 e 10: Trasporto rapido di massa, apportare le seguenti variazioni:

2001: + 30.000;

2002: + 30.000;

2003: + 30.000.

Anno terminale: 2016.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, voci relative a limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 30.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

75. 9. (ex 70. 48). Taborelli.